



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

BANDO DI CONCORSO PER 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREA (ART. 18 LEGGE N. 240/2010) DI DURATA DI 12 MESI, PER L'AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DELLE SCIENZE BIOLOGICHE

Codice ID: 4690

LA RETTRICE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale 15 marzo 2012, da ultimo modificato con Decreto Rettorale 4 maggio 2020, e in particolare l'art. 24;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto rettoriale 30 gennaio 2019, n. 465;

VISTO il Regolamento sull'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione di promettenti laureati emanato con Decreto Rettorale 10 gennaio 2018, n. 1, e da ultimo modificato con Decreto Rettorale 18 febbraio 2025, n. 1060;

VISTO il Decreto-legge 7 giugno 2025, n. 45, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", conosciuto anche come decreto "PNRR-Scuola", convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, con efficacia a decorrere dal 7 giugno 2025;

VISTA la delibera dell'8 luglio 2025 con la quale il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento e la delibera del 22 luglio 2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva le modifiche al Regolamento sull'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione di promettenti laureati;

PRESO ATTO che con decreto rettoriale n. 3407 del 31 luglio 2025 sono state emanate le modifiche al Regolamento sull'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione di promettenti laureati ed è stata modificata la nomenclatura in Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea a sensi dell'art. 18 della Legge n.240/2010;

PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze nella seduta del 18/12/2025 ha approvato l'attivazione della borsa del valore di 17.800,00 Euro complessivi lordi, per l'area scientifico-disciplinare delle Scienze biologiche della durata di 12 mesi, approvando il relativo bando di concorso su finanziamenti derivanti da AIRC IG grant (1 gennaio 2026), codice progetto AIRC UGOV non ancora disponibile di cui è titolare la Prof.ssa Giuseppina Caretti presso il Dipartimento;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice proposta dal docente referente risulta così composta:

Professoressa CARETTI GIUSEPPINA, Professoressa GIANNUZZI GIULIANA, Professoressa GUERRINI LUISA FRANCESCA ISOTTA e docente supplente Professoressa DOLFINI DILETTA

DECRETA

ART. 1. - BANDO DI CONCORSO

Ai sensi del Regolamento d'Ateneo per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea - art. 18 Legge n. 240/2010 - emanato con decreto rettoriale n. 3407 del 31 luglio 2025, che prevede l'istituzione di borse di studio per la ricerca, è indetto un concorso per titoli ed esami per



il conferimento di 1 borsa di studio di durata di 12 mesi, per l'area scientifico-disciplinare delle Scienze biologiche.

ART. 2. - REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti per la partecipazione al concorso sono:

- a. età non superiore a 35 anni e conseguimento del titolo di studio;
- b. Laurea Magistrale in una delle seguenti classi di Laurea o equipollente:
 - LM-6 Biologia

conseguita secondo l'ordinamento didattico precedente il DM n 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea Specialistica ai sensi del DM n. 509/1999.

È inoltre richiesta:

- a. Requisiti e competenze che si ritiene necessario sottoporre a valutazione:
Esperienza in biologia cellulare, tecniche di immunofluorescenza ed uso di microscopio confocale, immunoistochimica su tessuti e qRT-PCR
- b. Conoscenza della lingua: Inglese

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, che non abbiano ottenuto l'equipollenza, dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano o in inglese del titolo di studio estero (certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami) corredato da autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile, da parte della Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione.

Saranno valutati come titoli validi ai fini del concorso:

- il curriculum scientifico, la tesi di laurea e ogni altro titolo che ad avviso del richiedente possa servire a comprovare la sua qualificazione in relazione all'attività di ricerca proposta.

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 (ora italiana) del **12 febbraio 2026**.

La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione è interamente ed esclusivamente telematica e tramite il seguente link di accesso alla procedura elixform:

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TrasmissioneDomanda_BorseRicerca&ELANG=it&IATL=it

La procedura si articola in due fasi:

a. Registrazione

Per registrarsi, è necessario collegarsi al link suddetto e, seguendo le istruzioni sotto



indicate loggarsi o registrarsi al sito UNIMI.

Dopo la registrazione, all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura, il servizio invierà una mail di conferma segnalando il link per l'attivazione delle credenziali.

Attraverso le credenziali è possibile accedere all'applicativo ELIXFORM, cliccando sul pulsante blu "INIZIA NUOVA RICHIESTA".

b. Compilazione e invio domanda di partecipazione

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della selezione sul sito web d'Ateneo, indicando il codice del bando di concorso a cui si intende partecipare.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAAdES).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta esclusivamente in modalità autografa o digitale. Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Le domande inviate successivamente allo scadere dei termini non saranno considerate valide.

Per completare la procedura, il/la candidato/a deve effettuare l'upload della domanda firmata in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF (o, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAAdES) e dei seguenti documenti:

- 1) curriculum vitae in formato PDF, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. A), datato, senza alcuna firma o sigla. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- 2) pubblicazioni in formato digitale PDF (non eccedere i 30MB in totale);
- 3) copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento;
- 4) copia in formato PDF del codice fiscale;
- 5) in caso di dottorato conseguito all'estero: copia del decreto di riconoscimento accademico (ex equipollenza) del titolo straniero oppure del provvedimento di riconoscimento non accademico (ex equivalenza);

Alla conclusione dell'invio della domanda, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.

La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande siano incomplete o non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra



indicate.

Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il candidato elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo utilizzando l'indirizzo e mail: borse_assegni@unimi.it.

I candidati con disabilità sono invitati a indicare nella domanda l'eventuale necessità di ausili o misure di supporto, in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.

Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati esclusivamente sul curriculum.

Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. la cittadinanza posseduta;
2. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
3. di non essere esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
4. di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione
5. di non essere titolare di altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
6. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

ART. 4. - ATTIVITÀ RICHIESTA

Il conferimento della borsa di studio comporta la realizzazione presso il Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano e sotto la guida della **Professoressa CARETTI GIUSEPPINA** nell'ambito del programma formativo e di ricerca dal titolo *"Studying the methylase SMYD3 role in micronuclei formation and abundance in breast cancer cell lines."*.

ART. 5. - REGIME GIURIDICO DELLA BORSA E INCOMPATIBILITÀ

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.



I titolari delle borse di cui al presente bando non possono essere impegnati in attività didattiche, pena la decadenza dalla borsa.

Il godimento della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il borsista può essere autorizzato a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di studio e di ricerca correlata alla borsa e non comporti una retribuzione eccedente la somma di 15.000,00 euro annui.

Le borse di studio disciplinate dal citato Regolamento, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività del borsista.

ART. 6. - IMPORTO DELLA BORSA E COPERTURA ASSICURATIVA

L'importo lordo complessivo della borsa, di durata di mesi 12, è di euro 17.800,00, verrà assoggettato alla normativa vigente, e sarà erogato in rate mensili posticipate in funzione dell'attività svolta, previa dichiarazione da parte del docente responsabile del programma di ricerca sul corretto svolgimento dell'attività del borsista. Il regime fiscale delle borse si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986).

L'Università provvede alla copertura assicurativa privata a favore dei borsisti per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, limitatamente alla durata delle borse e nell'ambito dell'adempimento dell'attività di formazione. L'importo del premio è a carico del borsista e viene trattenuto dalla borsa.

I borsisti hanno libero accesso a tutte le strutture dell'Ateneo e sono tenuti a svolgere le attività di studio cui le borse sono finalizzate in maniera continuativa, conformemente al programma elaborato dal docente responsabile e sotto la sua supervisione. Sono ammesse eventuali interruzioni delle attività fino a un massimo di trenta giorni per anno. Ogni altro tipo di interruzione può comportare la decadenza dal godimento della borsa, salvo i casi di sospensione disciplinati dall'articolo 11 del Regolamento.

Il borsista deve, al termine della durata della borsa, presentare al Dipartimento una relazione che dia conto in maniera particolareggiata dell'attività svolta.

ART. 7. - DECADENZA E SOSPENSIONE

Il borsista che interrompa le programmate attività senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa. I borsisti che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato la prevista attività decadono dal diritto alla borsa.

I borsisti che, ad attività iniziata, intendano rinunciare devono darne comunicazione alla Rettrice e alla struttura di riferimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di effettivo godimento delle borse fino alla data della rinuncia.

L'attività del borsista può essere interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata debitamente comprovata, e comunque per non più di un anno. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa.

Alla ripresa, decorrente dalla data di cessazione della causa di sospensione, l'attività si protrae per il restante periodo compatibilmente con la durata del progetto di ricerca su cui grava la borsa.

ART. 8. - VALUTAZIONE COMPARATIVA

Le domande verranno valutate da una commissione giudicatrice composta dal docente responsabile della ricerca, che la presiede, e da altri due docenti di ruolo scelti dal Dipartimento.

Il concorso consiste nella valutazione del curriculum e dei titoli posseduti dal candidato e in un colloquio volto ad accertare l'idoneità dello stesso allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca. La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti ripartiti come segue:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- **50 PUNTI PER I TITOLI;**
- **50 PUNTI PER IL COLLOQUIO**

La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. Il punteggio di ciascun candidato è dato dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e di quelli attribuiti al colloquio. Al termine dei suoi lavori, la Commissione formula una graduatoria di merito. In caso di pari merito, la borsa è attribuita al candidato più giovane.

I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

Gli atti della selezione sono approvati con decreto rettorale e pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità.

Il colloquio avrà luogo il giorno 19 FEBBRAIO 2026 alle ore 10:30. Il colloquio si svolgerà in modalità telematica.

Il candidato in relazione alla propria disabilità, deve specificare, se necessario, l'ausilio per lo svolgimento del colloquio, (art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104).

Il vincitore riceverà comunicazione dell'attribuzione della borsa. Nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire al Rettore, pena la decadenza le seguenti dichiarazioni di accettazione, tutte contenute nell'apposito form predisposto sul sito web di Ateneo:

- ✓ dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio alle condizioni indicate nel bando e nel regolamento dell'Università degli Studi di Milano con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa a partire dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione di accettazione;
- ✓ dichiarazione di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
- ✓ dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di ricerca e di altre borse di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero;
- ✓ dichiarazione di non ricoprire o svolgere alcuna attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo.

L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte e di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali autocertificati dai vincitori delle selezioni.

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dall'Amministrazione la documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data del decreto di conferimento della borsa.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e sono risultati vincitori, dovranno trasmettere all'Ufficio, con le dichiarazioni di accettazione richieste dall'Amministrazione, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia. Verrà disposta l'esclusione dalla selezione nel caso in cui i documenti richiesti non pervengano entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Per i cittadini extracomunitari la borsa decorrerà dall'ottenimento del visto di ingresso per ricerca scientifica e dall'effettivo inizio dell'attività.



ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Anna Tavano - Ufficio Contratti e Borse di Ricerca -Settore Lavoro Autonomo e assimilato - Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo - Università degli Studi di Milano. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'indirizzo e-mail: borse_assegni@unimi.it

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento, nonché le disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, o più brevemente, RGPD) e dell'art 16 del Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati personali, l'Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai candidati.

La Rettrice
Marina Brambilla